



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

COPIA

Registro Generale n. 4

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 01-04-2020

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO

Visti:

- ⇒ La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ⇒ Il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego";
- ⇒ La circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- ⇒ Il DPCM 11 marzo 2020, recante le ultime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 1, comma 5 prevede "... fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, ... e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";
- ⇒ La direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, con oggetto: "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- ⇒ Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 70 del 17/03/2020), in particolare l'art. 87, che prevede misure straordinarie fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
- ⇒ Il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. (GU Serie Generale n. 76 del 22/03/2020), che prevede che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ⇒ L'ultimo DPCM del 24 marzo, che ha aumentato le sanzioni per chi non rispetta le misure stabilite per combattere la diffusione del Coronavirus;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario limitare le presenze all'interno degli uffici comunali;

Rilevato che, persistendo lo stato di emergenza sanitaria, è necessario individuare i servizi indifferibili da prendere in presenza, disponendo che *“solo per questi fosse individuato un contingente minimo di personale a presidio degli uffici, rispettando comunque, ove possibile, l'alternanza del personale in servizio. In ogni caso, anche per i suddetti servizi saranno preferite soluzioni organizzative che consentano di ridurre al minimo la presenza dei dipendenti presso la sede municipale (es. favorendo ove possibile lo smart working, ovvero colloqui telefonici con l'utenza esterna, prenotazioni telefoniche, ecc...) ... omissis...”*;

Ritenuto necessario disporre che la validità delle presenti misure organizzative siano valide fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa:

1. Le seguenti attività siano individuate quali **“indifferibili da rendere in presenza”**:
 - Protezione civile;
 - Polizia locale;

- Stato civile, servizi cimiteriali e polizia mortuaria;
 - Attività urgenti dei servizi sociali;
 - Protocollo comunale;
 - Gestione e salvaguardia del sistema informatico;
 - Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso;
 - Servizi finanziari (per scadenze improrogabili e inderogabili);
 - Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica;
 - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.
2. Dette attività saranno svolte con le modalità di seguito riportate e con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
3. Disposizioni generali per tutti gli uffici:

La sede municipale sarà chiusa al pubblico sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. I cittadini potranno usufruire esclusivamente dei servizi indifferibili, con le modalità di seguito indicate.

- a) Al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede municipale, è consentito l'ingresso **nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili** e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, mediante prenotazione di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un'adequata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza;
- b) Le attività di ricevimento al pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, ad eccezione delle attività indifferibili, siano garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad esempio appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune di Roverchiara www.comune.roverchiara.vr.it, pec: protocollo.comune.roverchiara.vr@legalmail.it, posta elettronica e recapiti telefonici dei singoli uffici o servizi. **Gli uffici comunali potranno essere contattati telefonicamente al n. 0442689014 dal lunedì al venerdì solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il sabato esclusivamente per i servizi di stato civile solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00;**
- c) Che si disponga il ricorso al lavoro agile ai fini della riduzione della presenza dei dipendenti negli uffici ovvero, per quelle attività che per loro natura non possano essere oggetto di lavoro agile, ricorrendo a strumenti alternativi quali la fruizione delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020;

4. I Responsabili di Area provvederanno ad dare attuazione alla presente ordinanza;
5. Che sia data idonea pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.
6. Che sia inviata copia del presente atto al Segretario Comunale, alle Posizioni Organizzative, alle OOSS, alle RRSSUU e alla Prefettura di Verona.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

IL SINDACO

F.to ISOLANI LORETA